



IL RETTORE

- visto l'art. 141 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 16 aprile 1973, n. 537 (Modifiche al Regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato), che reca il primo e unico riferimento normativo in materia di spese di rappresentanza;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano, adottato ai sensi dell'art. 2 della predetta legge 240/2010 ed emanato con decreto rettorale 15 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 73 del 27 marzo 2012;
- visto il Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168 e dello Statuto dell'Università di Milano allora vigente, con decreto rettorale 30 settembre 1999, registrato al n. 194607, e successive modifiche e integrazioni;
- visti in particolare gli artt. 110, 111 e 112 dell'anzidetto Regolamento, dedicati alle spese di rappresentanza e a quelle legate ad attività convegnistiche e al funzionamento degli Organi dell'Ateneo, che vengono tuttavia trattate con previsioni di carattere meramente generico;
- preso atto degli indirizzi espressi dalla giurisprudenza amministrativa e contabile, che ha inteso colmare la carenza normativa in materia di spese di rappresentanza orientando le pubbliche amministrazioni sulla valutazione di legittimità di queste spese, e suggerendo alle stesse di disciplinare la materia in un apposito provvedimento regolamentare;



- ravvisata la necessità di elaborare una autonoma regolamentazione nella quale, conformemente agli orientamenti giurisprudenziali, le spese per attività di rappresentanza e per attività convegnistiche e la relativa gestione possano trovare una più compiuta e dettagliata normativa;
- vista la delibera in data 26 ottobre 2017, con la quale il Consiglio di amministrazione ha approvato lo schema di "Regolamento per la disciplina delle spese per attività di rappresentanza e per l'organizzazione di congressi, convegni e manifestazioni culturali";
- ritenuto che sia pertanto compiuto il procedimento amministrativo per l'emanazione del Regolamento di cui sopra

DECRETA

è emanato il Regolamento per la disciplina delle spese per attività di rappresentanza e per l'organizzazione di congressi, convegni e manifestazioni culturali, il cui testo è allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Regolamento per la disciplina delle spese per attività di rappresentanza e per l'organizzazione di congressi, convegni e manifestazioni culturali entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ateneo del presente decreto.

A decorrere da tale data sono disattivate le disposizioni di cui agli artt. 110, 111 e 112 del Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e tutte le altre disposizioni interne in contrasto con quanto da esso stabilito.

Milano, 20 dicembre 2017

IL RETTORE

(Gianluca Vago)

F.TO GIANLUCA VAGO



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SPESE PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA E PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONGRESSI, CONVEGNI E MANIFESTAZIONI CULTURALI

TITOLO I - OGGETTO E PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina le spese volte a promuovere, valorizzare e proiettare adeguatamente all'esterno l'immagine dell'Università in rapporto ai propri fini istituzionali al fine di accrescerne il prestigio, il ruolo e la presenza nel contesto sociale nazionale e internazionale, nonché le spese riferibili alle attività di divulgazione scientifica e culturale e di comunicazione volte al perseguimento degli stessi fini istituzionali.

2. Ai fini del presente Regolamento le spese di cui al comma 1 sono classificate in:

- a) spese di rappresentanza;
- b) spese per l'organizzazione di congressi, convegni e manifestazioni culturali.

Articolo 2 (Criteri di ammissibilità delle spese)

1. Le spese disciplinate dal presente Regolamento devono rispettare i principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, espressione del principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione, e conformarsi a rigorosi criteri di ragionevolezza anche tenuto conto dei doveri di reciprocità con i soggetti e le istituzioni con cui l'Università intrattiene le proprie relazioni e delle consuetudini proprie dei diversi contesti nazionali e internazionali.

2. Le spese di cui al comma 1 sono ammissibili se soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:



- a) il perseguimento e la stretta inerenza alle finalità e alle funzioni istituzionali dell'Università stabilite dalla legge e dallo Statuto;
- b) il decoro, la sobrietà, l'utilità e la ragionevolezza intesa anche quale proporzione della spesa rispetto allo scopo perseguito;
- c) la documentazione giustificativa attestante dettagliate motivazioni in merito alle ragioni e alle circostanze della spesa e allo specifico interesse istituzionale perseguito;
- d) lo stanziamento di bilancio.

TITOLO II - SPESE DI RAPPRESENTANZA

Articolo 3 (Definizione e finalità)

1. Le spese di rappresentanza sono quelle effettuate allo scopo di mantenere o accrescere il prestigio dell'Università, intesa nella sua globalità, all'esterno, nel panorama nazionale e internazionale, promuovendone il ruolo e la funzione nell'ambito di occasioni ufficiali con personalità esterne, rappresentative dell'Istituzione di appartenenza ovvero di riconosciuto profilo nel campo della cultura e della scienza, al fine di suscitare attenzione e interesse sulle attività e sugli scopi dell'Università da parte dell'opinione pubblica esterna.
2. Le spese di cui al comma 1 devono fondarsi sull'effettiva esigenza dell'Università di manifestarsi all'esterno in rapporto alle proprie finalità istituzionali e ai propri obiettivi irrinunciabili al fine di conseguire innegabili vantaggi derivanti dalla maggiore visibilità acquisita.
3. Le spese per attività di rappresentanza devono essere improntate ai principi di cui al comma 2 dell'articolo 2. Non si qualificano quali spese di rappresentanza e pertanto non sono ammissibili:
 - a) le spese che si configurano quale mero atto di liberalità;



- b) le spese volte alla promozione di un altro ente;
- c) le spese rientranti nell'ambito dei normali rapporti istituzionali e di servizio anche se intrattenuti con soggetti estranei all'Università (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le commissioni di concorso, le commissioni di gara, le docenze esterne retribuite, le riunioni degli Organi...);
- d) le spese destinate a favore dei dipendenti o dei componenti gli organi collegiali che esauriscono la loro utilità all'interno dell'Università in quanto non rispondenti ad alcun interesse pubblico e quindi ad alcuna utilità per l'ente;
- e) le spese dirette a soggetti esterni che già fruiscono di compensi remunerativi di ogni beneficio relativo alle loro prestazioni;
- f) le spese dirette a soggetti esterni all'Università non istituzionalmente rappresentativi dell'ente di appartenenza ovvero di non particolare rilievo nel contesto sociale, culturale e scientifico esterno;
- g) le spese che per la loro ripetitività, orario, importo e numero di partecipanti, non rispondono ai requisiti di cui all'articolo 2.

Articolo 4 (Soggetti abilitati ad assumere le spese di rappresentanza)

1. I singoli dipendenti dell'Università appartenenti ai ruoli del personale docente e tecnico amministrativo non sono titolari di poteri di rappresentanza dell'Università.
2. Le spese di rappresentanza di cui al presente titolo possono essere disposte esclusivamente dal Rettore.

Articolo 5 (Tipologia delle spese di rappresentanza)

1. Le spese che possono essere assunte a carico del bilancio per le finalità di cui all'articolo 3 a favore di personalità esterne all'Ateneo, rappresentative dell'Istituzione di appartenenza ovvero di adeguato profilo nei campi della cultura, della scienza o nel contesto sociale, sono quelle connesse a:



- a) atti di ospitalità inerenti a viaggio, vitto e alloggio con l'esclusione delle spese di carattere personale;
- b) atti di cortesia consistenti nella consegna di targhe, medaglie, omaggi floreali e omaggi in genere, di natura simbolica e di modico valore;
- c) piccole consumazioni, rinfreschi, colazioni di lavoro o ristorazione in occasione di incontri con i soggetti di cui al comma 1. In tal caso il Rettore, per motivate circostanze, può designare alla partecipazione fino ad un massimo di due dipendenti interni dell'Università in funzione del ruolo ricoperto dagli stessi. Il numero dei dipendenti interni può essere aumentato in ragione della particolarità dell'evento e del numero dei partecipanti all'iniziativa;
- d) necrologi in occasione del decesso di personale dipendente o in quiescenza ovvero di personalità esterne all'Ateneo.

Art. 6 (Procedimenti contabili e imputazione della spesa)

1. Le spese di rappresentanza devono essere poste a carico dell'apposito conto del bilancio dell'Università. Lo stanziamento è fissato annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.

2. Ai fini del pagamento, le spese di cui all'articolo 5:

- a) devono essere conformi alle norme di contabilità pubblica, alle disposizioni previste dal Regolamento per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità, dal Regolamento per l'Attività negoziale nonché da ogni altra disposizione interna in materia di acquisto di beni e servizi;
- b) devono essere adeguatamente motivate in ordine all'iniziativa cui si riferiscono, alla necessità e all'interesse per l'Ateneo e alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente Regolamento;
- c) devono essere accompagnate dalla documentazione analitica della spesa essendo preclusa la possibilità di qualsiasi pagamento sommario o forfettario;



- d) relativamente alle spese di cui all'articolo 5 lettera c), devono essere corredate da una dichiarazione sottoscritta dal Rettore con l'indicazione analitica delle personalità esterne beneficiarie e dei soggetti interni, là dove designati in relazione all'iniziativa e al ruolo rivestito dagli stessi in Università;
- e) relativamente alle spese di cui all'articolo 5 lettera b), devono essere corredate da una dichiarazione del Rettore con l'indicazione del beneficiario ed il ruolo rivestito.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DI CONGRESSI, CONVEGNI E MANIFESTAZIONI CULTURALI

Articolo 7 (Definizione e finalità)

1. La diffusione della cultura e della scienza è un'attività strettamente correlata alle funzioni proprie dell'Università. Essa rappresenta la forma attraverso la quale l'Università manifesta il suo sapere all'esterno contribuendo allo sviluppo sociale e culturale. Manifestazioni, convegni e altre diverse modalità di scambio e diffusione dei saperi sono pertanto finalizzati a promuovere e a valorizzare le attività didattiche e scientifiche dell'Università assicurandone anche la migliore proiezione esterna.

2. Le iniziative di cui al presente Titolo sono riconducibili a:

- a) convegni, congressi, seminari organizzati dai Dipartimenti e dalle altre strutture didattico scientifiche assimilate nell'ambito delle attività di divulgazione rivolte alla comunità scientifica e accademica e nelle iniziative di terza missione;
- b) cerimonie, conferenze, manifestazioni e altre iniziative di comunicazione istituzionale aventi la finalità di promuovere le attività dell'Università nel suo complesso.

3. Non rientrano tra le iniziative disciplinate dal presente Titolo quelle che esauriscono la loro utilità all'interno dell'Università e che riguardano riunioni o incontri attinenti all'ordinaria attività didattica e scientifica anche con soggetti esterni, mancando in tal caso il requisito della divulgazione e della proiezione esterna.



Articolo 8 (Soggetti abilitati a disporre le spese)

1. I soggetti abilitati ad assumere le spese per le iniziative di cui all'articolo 7 sono:

- a) il Rettore e il Direttore Generale relativamente alle iniziative di cui all'Articolo 7, comma 2, lettera b);
- b) i Direttori di Dipartimento e delle strutture didattico scientifiche assimilate, anche su proposta del responsabile scientifico dell'evento, relativamente alle iniziative di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a).

Articolo 9 (Tipologia delle spese per convegni, congressi e seminari organizzati dai Dipartimenti e dalle altre strutture scientifiche)

1. Le spese per le attività di cui all'articolo 7 comma 2 lettera a) possono essere sostenute in occasione di:

- a) congressi e convegni organizzati dalle strutture anche congiuntamente ad altre Istituzioni;
- b) cicli di seminari, workshop e altre consimili iniziative.

2. Le spese connesse all'organizzazione delle attività di cui al comma 1 devono essere improntate alla disciplina di cui all'articolo 2 e devono essere sostenute avvalendosi in via prioritaria dei servizi e delle risorse umane e strumentali disponibili all'interno dell'Università. Qualora si utilizzino spazi interni e risorse dell'Università trovano applicazione il relativo Regolamento sull'utilizzo degli spazi e altre disposizioni approvate dal Consiglio di amministrazione ai fini del recupero dei costi di gestione.

3. Le spese che si possono assumere per le iniziative disciplinate dal presente articolo sono:

- a) le spese strettamente correlate alla gestione e all'organizzazione dell'iniziativa qualora non sia possibile avvalersi delle risorse umane e strumentali interne all'Università (affitto spazi esterni, agenzie per l'organizzazione di eventi, stampa locandine...);



b) i compensi e/o spese di viaggio, vitto e alloggio dei soli relatori esterni per il tempo strettamente necessario alla partecipazione all'evento. Per tali spese si applicano i limiti previsti dal Regolamento delle spese di missione.

c) spese per l'organizzazione di piccoli ristori funzionali a garantire l'assolvimento dei doveri di ospitalità e a favorire il consolidamento delle relazioni tra gli studiosi convenuti, qualora giustificate dalla durata e dal numero contenuto dei soggetti partecipanti all'iniziativa; per tali spese si dovrà far ricorso alle apposite convenzioni d'Ateneo;

d) Pubblicazione atti.

4. Qualora l'evento sia finanziato o cofinanziato con risorse esterne provenienti da soggetti privati, ivi incluse quelle derivanti dalle quote di iscrizione se previste, ovvero da soggetti pubblici se allo scopo finalizzate, è possibile assumere anche le seguenti spese, esclusivamente a valere su tali risorse, purchè improntate alla disciplina di cui all'articolo 2:

a) le spese relative a rinfreschi strettamente funzionali all'evento qualora ciò sia giustificato dalla durata e dal numero dei partecipanti all'iniziativa; qualora l'evento preveda la partecipazione di personalità di elevato profilo nei campi della scienza e della cultura, allo scopo di garantire un'adeguata ospitalità a beneficio dell'immagine dell'Università verso l'esterno, è possibile assumere oneri legati a colazioni di lavoro che prevedano la partecipazione di un rappresentante interno, individuato dal Direttore della struttura anche su proposta del responsabile scientifico dell'evento, qualora ciò sia giustificabile dal ruolo ricoperto. Per tali spese si applicano in ogni caso i limiti previsti dal Regolamento delle spese di missione;

b) le spese per materiale promozionale con prevalenza di oggettistica di valore simbolico riportante il logo dell'Università.



Articolo 10 (Tipologia delle spese per cerimonie, conferenze, manifestazioni e altre iniziative di comunicazione istituzionale dell'Università)

1. Le spese per le attività di cui all'articolo 7 comma 2 lettera b) possono essere sostenute in occasione di:

- a) convegni e conferenze organizzate dall'Università anche congiuntamente ad altre Istituzioni;
- b) cerimonie e iniziative di comunicazione istituzionale;
- c) lauree ad honorem;
- d) accoglienza di delegazioni italiane e internazionali;
- e) mostre, fiere e altre manifestazioni che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 7.

2. Le spese connesse all'organizzazione delle iniziative di cui al comma 1 devono essere improntate alla disciplina di cui all'articolo 2 e devono essere sostenute avvalendosi in via prioritaria dei servizi e delle risorse umane e strumentali disponibili all'interno dell'Università.

3. Le spese che si possono assumere sono:

- a) le spese correlate alla gestione e all'organizzazione dell'iniziativa qualora non sia possibile avvalersi delle risorse umane e strumentali interne all'Università, unitamente a spese volte a migliorare il decoro degli ambienti qualora l'evento rivesta carattere ufficiale di particolare rilievo per l'Ateneo;
- b) i compensi e/o spese di viaggio, vitto e alloggio dei soli relatori esterni per il tempo strettamente necessario alla partecipazione all'evento. Per tali spese si applicano i limiti previsti dal Regolamento delle spese di missione;
- c) le spese relative a rinfreschi e colazioni di lavoro strettamente funzionali all'evento qualora ciò sia giustificato dalla durata e dal numero dei partecipanti all'iniziativa. Le colazioni di lavoro possono includere la partecipazione di rappresentanti interni, fino ad un massimo di due, individuati dai soggetti di cui all'articolo 8 lettera a),



qualora ciò sia giustificabile dal ruolo ricoperto. Relativamente alle cerimonie e alle iniziative istituzionali disposte dal Rettore, il numero dei partecipanti interni può essere aumentato in ragione della particolarità dell'evento e del numero dei partecipanti;

- d) le spese per materiale promozionale con prevalenza di oggettistica di valore simbolico riportante il logo dell'Università;
- e) le spese per la pubblicazione degli atti.

Articolo 11 (Procedimenti contabili e documentazione)

1. Ai fini della liquidazione e del successivo pagamento, le spese di cui all'articolo 9 e 10 devono:

- a) essere conformi alle norme di contabilità pubblica e alle disposizioni previste dal Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità, dal Regolamento sull'Attività negoziale, nonché da ogni altra disposizione interna in materia di acquisto di beni e servizi;
- b) essere motivate in ordine all'iniziativa alla quale si riferiscono, alla loro necessità e alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2.

2. I dispositivi di spesa devono essere corredati da:

- a) un dettagliato programma attestante la tipologia di iniziativa, le finalità, i destinatari ed il budget previsionale su cui far gravare le spese previste nonché il rispetto dei principi di cui all'articolo 2;
- b) relativamente alle spese di cui all'articolo 9, comma 4, lettera a) e di cui all'articolo 10, comma 3 lettera c), un elenco analitico, sottoscritto dai soggetti autorizzati ad assumere le spese, contenente i nominativi delle personalità esterne beneficiarie ed il ruolo ricoperto, nonché i nominativi del personale interno con l'indicazione del ruolo rivestito.



Articolo 12 (Norme finali)

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa vigente.
2. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di amministrazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ateneo del Decreto Rettorale di emanazione.
3. Dalla medesima data non trovano applicazione gli articoli 110, 111 e 112 del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità emanato con D.R. del 30 settembre 1999, Reg. n. 194607.